

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI  
INSEDIAMENTI CIVILI E DELLE  
PUBBLICHE FOGNATURE E TUTELA  
DELLE ACQUE SOTTERRANEE  
DALL'INQUINAMENTO

D.Lgs. N.152/06

r.r. n.3/06

## Art.73 Finalità

- a) Prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati
  - b) Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e proteggere adeguatamente quelle destinate a particolari usi
  - c) Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili
  - d) Mantenere la capacità di autodepurazione dei corpi idrici nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate
  - e) Mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità
  - f) Impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, di quelli terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
- a) L'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici
  - b) La tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni
  - c) Il rispetto dei valori limiti fissati dallo stato nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore
  - d) L'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato
  - e) L'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili
  - f) L'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche
  - g) L'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi
  - h) L'adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato

## Art.74 Definizioni

**Acque reflue domestiche** = acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

**Acque reflue industriali** = qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento

**Acque reflue urbane** = il miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato

**Scarico** = qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione

## Art.101 Criteri generali della disciplina degli scarichi

- Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limiti tabellari fatte salve specifiche deroghe
- Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici o ad essi assimilati, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente
- L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessaria per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi
- I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo o con acque di raffreddamento o lavaggio

## Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione di terreno e/o alla silvicoltura
- b) Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica
- c) Provenienti da imprese di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola
- d) Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e aventi caratteristiche di densità di allevamento inferiore a 1 kg per mq e portata inferiore a 50 l al minuto secondo
- e) Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale
- f) Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore

## Art.103 Scarichi sul suolo

- **E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:**
  - a) per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche
  - b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie
  - c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai valori tabellari fissati
  - d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali o sostanze minerali purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento della falda o instabilità dei suoli
  - e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate
  - f) per le acque derivanti dallo sfioro di serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili o dei pozzi di acquedotto
- **Al di fuori delle ipotesi descritte gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo**

## Art.104 Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

**E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo**

Possono essere autorizzati in deroga gli scarichi relativi alle attività estrattive (idrocarburi, giacimenti minerali ecc.)

## Art.105 Scarichi in acque superficiali

Tutti gli scarichi destinati all'immissione in acque superficiali devono rispettare i valori tabellari fissati in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità e, nel caso, essere sottoposti a trattamenti idonei di abbattimento dei carichi inquinanti

## Art.107 Scarichi in reti fognarie

- Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti vigenti
- Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti a trattamenti preventivi che permettano il rispetto dei valori limiti fissati in funzione alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore
- Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata al gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema